

CI.

TORNATA DEL 12 APRILE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Proposta d'interpellanza del Senatore Siotto-Pintor — Seguito della discussione del progetto di legge per la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'art. 1 della legge e degli articoli modificati del Codice penale 437, 442, 443, 444, 445, 463 — Osservazione del Senatore Pinelli al numero 3 dell'articolo 625 — Risposta del Senatore Castelli E. (Relatore) — Approvazione dell'articolo medesimo e degli articoli 634, 635, 649, 672, colle rispettive modificazioni — Approvazione degli articoli modificati del Codice di procedura penale 10, 11 e 19 — Proposta di nuova redazione del Senatore Pinelli all'art. 26, combattuta dal Senatore Castelli E. — Approvazione degli articoli 26 e 27 e dell'art. 45 nuovamente modificato dall'Ufficio Centrale d'accordo col Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione degli articoli 47 e 55. — Modificazione proposta all'ultimo alinea dell'articolo 73 dal Senatore Pinelli, accettata dall'Ufficio Centrale — Approvazione degli articoli 73, 75 — Dubbi del Senatore Pinelli sulle modificazioni all'art. 81 — Schiarimenti del Senatore Castelli E. — Approvazione delle modificazioni agli articoli 81, 176, 177, 197 — Appunti e proposte dei Senatori Pinelli e Siotto-Pintor in ordine all'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale all'art. 239 — Spiegazioni del Senatore Castelli E. e del Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazione del Senatore Pinelli — Approvazione delle modificazioni e aggiunta all'art. 239 e degli articoli pur modificati 246, 247, 250 — Risultato dello squittinio per la nomina dei commissari pel progetto di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica, e più tardi intervengono anche il Ministro di Agricoltura e Commercio, ed il Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Presidente. Si dà conoscenza al Senato di un sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, Cibrario legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3437. Galliano Giovanni Battista di Sampeire, domiciliato a Savigliano, domanda di essere esonerato dall'imposta per l'esercizio di due mesi della fabbrica d'amido in quella città, che avrebbe abbandonato fin dallo scorso luglio. (Petizione mancante dell'autenticità della firma.) »

« 3438. Il Presidente della Camera di commercio ed arti di Cosenza (Calabria citeriore), rassegna al Senato il voto da quella Camera espresso acciò vengano attuate alcune opere marittime in Paola e Rossano e si stabilisca una succursale della Banca nella stessa città di Cosenza. (Petizione mancante dell'autenticità della firma.) »

« 3439. Giuseppe Bladier, ex-ufficiale di carico nel Ministero di polizia del cessato governo di Napoli, domanda di essere reintegrato nella pensione accordatagli dallo stesso Governo e toltagli per decreto di destituzione emanato dal dittatore. (Petizione mancante dell'autenticità della firma.) »

« 3440. Francesco Lubrano di Napoli, ex-impiegato di polizia sotto il cessato governo borbonico, domanda di essere reintegrato nella pensione dallo stesso Governo accordatagli, che gli venne tolta per decreto dittatoriale di destituzione. (Petizione mancante dell'autenticità della firma.) »

« 3441. La Deputazione del Consiglio provinciale di Pavia protesta contro il riparto di contributo fatto col progetto di legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria nei circondari di Lomellina e Voghera, e ricorre al Senato perchè voglia ridurlo ad equa proporzione. »

« 3442. La Camera di commercio di Avellino (Principato ulteriore), fa istanza perchè vengano promossi alcuni provvedimenti sopra i fallimenti dolosi e per i rivenditori e commercianti. »

« 3443. La Camera di commercio di Avellino (Principato ulteriore), domanda l'abolizione del dazio d'importazione sui carboni e la revoca della privativa concessa a Cesare Long per la raccolta delle arene ferruginose nelle ferriere meridionali. »

« 3444. Parecchi cittadini e proprietari genovesi, in numero di 315, fanno istanza perchè dal Senato venga ridotto a giusta proporzione il contingente d'imposta portato dal progetto di legge sul conguaglio d'imposta fondiaria per la Liguria. »

Presidente. Si darà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* legge le lettere dei Senatori Gozzadini, Lella, De Sauget, De Gasparis, Neuron, Maralli, Di Vesme, Coppola, Demonte e Centofanti, i quali per motivi di famiglia e di salute domandano un congedo che viene loro dal Senato concesso.

Presidente. Fanno omaggio al Senato :

Il signor Fernando Virginio Galanti di due copie di un suo inno civile : *La libertà universale* ;

Il notaio Pietro Antonio Boggio da Mortiliengo, di due copie del suo terzo opuscolo avente per titolo : *Discorso ferroviario politico* ;

Il cav. Pietro Tiboni di tre esemplari delle sue *Osservazioni sopra la dichiarazione del Clero Gallicano del 1682 intorno alla potestà della Chiesa* ;

Il signor Giuseppe M. Rossi, consigliere della prefettura di Basilicata di un esemplare della *Raccolta delle*

ordinanze emesse dal Prefetto di quella provincia sul riparto dei demani comunali dal 31 luglio 1862 al 31 dicembre 1863 ;

Il dottore Antonio Tellani di Bologna, di alcune copie delle sue *Osservazioni sulla tassa mobiliare e sulla rendita vitalizia* ;

I Prefetti di Torino, Cremona, Milano, Pavia e Cagliari degli *Atti di quei Consigli provinciali delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1863 e 1864*.

L'avvocato professore Ferdinando Siccarelli di due copie d'una sua *Relazione al Ministro d'Agricoltura e commercio sulle condizioni del regio Istituto tecnico di Carrara*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO ALLA COMPETENZA IN MATERIA PENALE
DEI GIUDICI DI MANDAMENTO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulla competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario.

Senatore Stotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Stotto-Pintor. Prego l'onorevole Guardasigilli di fare avvertito l'onorevole suo collega Ministro dell'Interno che io intendo muovergli interpellanza intorno al fatto doloso avvenuto nel 25 marzo ultimo passato in Imola, dell'assassinio cioè del sotto-prefetto d'Imola.

Presidente. Albia la bontà il signor Senatore Stotto-Pintor di conformarsi al disposto del regolamento, che porta si debba prima comunicare alla Presidenza l'oggetto dell'interpellanza.

Leggo l'art. 75 del regolamento :

« Ogni Senatore che intende muovere interpellanza ai Ministri del Re ne consegna al Presidente la proposta per iscritto, in principio per quanto sia possibile della seduta, nella quale si desidera che il Senato sia consultato in proposito. Questo scritto indicherà sommariamente l'oggetto dell'interpellanza; il Presidente ne darà lettura al Senato. »

Senatore Stotto-Pintor. Mi vi uniformo ora e mando tosto alla Presidenza lo scritto di cui parla il regolamento.

Presidente. L'ordine del giorno, come diceva, porta il seguito della discussione del progetto di legge relativo all'estensione della competenza in materia penale dei giudici di Mandamento e dei Tribunali di Circondario.

Trattandosi di un progetto che si può dire essere stato riformato e sulle basi, e sulle parti secondarie, io credo opportuno, se il Senato non ha difficoltà, di aprire la discussione generale perchè si tratta di un sistema, che non è identico con quello sul quale essa ha già avuto luogo.

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola s'intenderà chiusa la discussione generale e si passerà alla lettura degli articoli.

Prego il Senato di avvertire che le modificazioni alle quali andò soggetto, in seguito al rinvio dell'Ufficio Centrale, il progetto primitivamente presentato dall'onorevole signor Guardasigilli, versano in parte su massime sostanziali, in parte sopra le conseguenze dirette di queste massime, in parte su semplici mutazioni di redazione. Conseguentemente io credo che, nel porre ai voti questi vari articoli modificati, si dovrà seguire norme diverse secondo che la mutazione si porti o sopra una base principale, o sopra una redazione la quale modifichi una parte sostanziale dell'articolo, oppure sopra una mutazione solamente di qualche frase, tanto più quando questa frase non è pedissequa alle variazioni che si sono introdotte.

Ritiene il Senato che tutte queste modificazioni si portano agli articoli del Codice penale e del Codice di procedura penale tuttora vigenti. Essi debbono considerarsi come intatti e non soggetti a votazione fuor che per quelle parti che possono variare, come diceva, i punti essenziali ed i punti secondari; epperò quando si verrà a votazione per soppressione di alcune parti d'articolo non sarà guari possibile che si segua le norme del regolamento, vale a dire che si voti la parte sulla quale cade la domanda di soppressione, poichè bisognerebbe in certo modo rimettere in votazione tutto l'intero articolo; allora pertanto se non ci è difficoltà per parte del Senato, in porrò ai voti la soppressione in termini espressi, non negativamente, ma positivamente.

Ciò premesso, prima di dare lettura degli articoli leggerò la proposta di interpellanza che in conformità del regolamento il Senatore Siotto-Pintor ha trasmesso al banco della Presidenza:

« Il sottoscritto intende interpellare il signor Ministro dell'Interno intorno all'assassinio del sotto-prefetto d'Imola, Giambattista Murgia. »

Non essendo presente il signor Ministro dell'Interno, dimando al signor Ministro di Grazia e Giustizia se può renderlo avvertito...

Ministro di Grazia e Giustizia. Quanto a me mi farò debito di avvertire tosto il Ministro dell'Interno dell'interpellanza che intende muovergli il sig. Senatore Siotto-Pintor.

Presidente. L'interpellanza avrà dunque luogo allorchando il Ministro dell'Interno avrà manifestato la sua opinione al Senato, e si deciderà in qual giorno sarà disposto ad udirla.

Ora leggerò l'art. 1 della legge:

« Agli articoli 437, 442, 443, 444, 445, 463, 625, 634, 635, 649 e 672 del Codice penale, che sono abrogati, sono sostituiti, ai corrispondenti numeri, gli articoli seguenti:

Questa prima parte dell'articolo, secondo l'ordine logico dovrà essere votata l'ultima; solo quando si sa-

ranno approvati o in qualche modo discussi e votati questi articoli si potrà votare la formola generale osservatoria che sta in principio dell'articolo.

Passo dunque alla lettura degli articoli che si sostituiscono a quelli del Codice penale, i quali s'intendono abrogati per la parte riformata.

« Art. 437. I vagabondi dichiarati legalmente tali saranno, per questo solo fatto, puniti con tre mesi di carcere.

» Alla stessa pena soggiaceranno gli oziosi che avranno contravenuto ad una precedente ammonizione, fatta loro in conformità della legge di pubblica sicurezza.

» A tali pene sarà sempre aggiunta quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. »

Il testo del Codice penale porta « che i vagabondi dichiarati legalmente tali saranno, per questo solo fatto, puniti col carcere da tre a sei mesi. »

L'articolo dell'Ufficio Centrale riduce a tre soli mesi di carcere la penalità.

Se non c'è osservazione pongo ai voti tale variante.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« 442. Niuno potrà andare pubblicamente questuando sotto pena degli arresti applicabili fino al doppio del maximum di tale pena, salve le speciali disposizioni della legge di pubblica sicurezza.

» Ove si tratti di mendicante valido ed abituale, si applicherà la pena del carcere estensibile ad un mese. »

Questa disposizione del progetto di legge si contrappone alla disposizione dell'art. 442 del Codice penale che era in questi termini:

« Niuno potrà andare pubblicamente questuando sotto pena del carcere estensibile ad un mese, salve le speciali disposizioni della legge di pubblica sicurezza.

» Ove si tratti di mendicante valido ed abituale, la pena del carcere potrà estendersi a tre mesi; e se fosse arrestato questuando fuori del circondario di sua dimora, sarà punito col carcere da due a sei mesi. »

Se non c'è osservazione metto ai voti le due modificazioni portate dall'Ufficio Centrale sull'art. 442.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

« 443. I mendicanti validi che accatteranno fuori del circondario di loro dimora, o riuniti, semprechè non sia il marito e la moglie, o il padre o la madre coi loro fanciulli, o che fingeranno piaghe od altro infermità, saranno puniti col carcere estensibile a due mesi. »

I signori Senatori avranno agio, se lo stimano per brevità, di porai sott'occhio il corrispondente articolo del Codice penale e confrontare la differenza che vi reca il progetto attuale; e se qualcuno avesse qualche dubbio avrà la bontà di domandare la parola.

Metto ai voti le modificazioni proposte in questo articolo.

Chi le approva, si alzi.

(Approvato.)

« 444. I mendicanti si validi che invalidi, i quali,

questuando, avranno fatti insulti od usate minacce, od avranno profferite ingiurie, o saranno entrati senza permesso del proprietario o delle persone di casa in una abitazione od in un recinto che ne faccia parte, saranno puniti col carcere da due a tre mesi. »

Chi approva le modificazioni che porta quest'articolo al corrispondente articolo del Codice penale, voglia sorgere.

(Approvato.)

« 445. I genitori o tutori che permetteranno che altri si serva dei loro figli od amministrati come di mezzo al mendicare, saranno puniti col carcere estensibile ad un mese e coll'ammonizione. »

Quest'articolo porta che la competenza dei giudici è limitata da tre mesi ad un mese di carcere.

Chi approva questa modificazione, voglia sorgere.

(Approvato.)

« 463. La pena del porto abusivo delle armi sarà di tre mesi di carcere, quando il reato segua in occasione di balli, od in luogo dove, per pubbliche solennità o feste, siavi adunanza di gente, o quando segua vagando notte tempo per le città, terre od altri luoghi abitati. »

(Approvato.)

« 625. Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, pei furti commessi nelle campagne di prodotti o frutti, di piante, di legna e di altre cose della stessa natura, si osserveranno le seguenti norme:

» 1. Se il valore della cosa rubata non eccede le lire venti, ed il furto sia stato commesso di giorno, il colpevole sarà punito con pene di polizia estensibili al doppio del maximum nel caso previsto dall'articolo 115, e sempre col maximum di dette pene se fu commesso di notte;

» 2. Se il valore della cosa rubata eccede le venti e non supera le cento lire la pena sarà del carcere da uno a due mesi;

» 3. Se il valore dell'oggetto derubato eccede le lire cento, il colpevole soggiacerà alla pena del carcere non minore di tre mesi ed alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. »

Poi viene quest'aggiunta:

« Alla stessa pena si farà sempre luogo in caso di recidività, qualunque sia il valore della cosa rubata, così di giorno come di notte. »

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Ho domandato la parola per una semplice osservazione sul numero terzo di questo articolo 625 secondo la redazione dell'Ufficio Centrale.

Conviene ricordarci che stiamo facendo una legge di competenza e che lo scopo particolare è che questa competenza non ecceda il limite prefisso ai giudici di mandamento.

Dietro questo pensiero mi sembra che si potrebbe fare un appunto al N. 3, dove si è usata un'espressione che non è ben chiara.

Ivi si dice: « Il colpevole soggiacerà alla pena del carcere non minore di tre mesi. »

L'Ufficio Centrale certamente non intende che questo limite possa mai essere ecceduto, poichè mancherebbe quella competenza alla quale si vuol ristretta l'autorità del giudice di mandamento.

Questa espressione, non minore di tre mesi, nel modo in cui soprattutto è generalmente adoperata nel Codice, involge invece l'idea opposta, che cioè non possa essere meno di tre mesi, ma più.

Ora credo che l'Ufficio Centrale non abbia inteso di autorizzare questa eccedenza di pena, epperò a rendere più chiara l'idea proporrei che si adottasse invece l'espressione: « Soggiacerà alla pena del carcere da due a tre mesi. »

Osservo che nel numero precedente si è fissato il minimum di uno ed il maximum di due mesi, quindi mi pare che sarebbe razionale la mia proposta, perchè con essa si eviterebbe lo sconcio di supporre che il giudice di mandamento possa eccedere i tre mesi, locchè mi sembra alieno dall'idea dell'Ufficio Centrale.

Senatore Castellì E., Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castellì E., Relatore. Al dubbio ed alle difficoltà sollevate dall'onorevole Senatore Pinelli risponde il testo dell'articolo secondo della legge, nel quale è detto tra le altre cose che la competenza dei giudici di mandamento comprende i reati previsti dall'art. 625, N. 1 e 2.

È dunque evidentemente escluso il numero terzo, ed è escluso appunto per la ragione che si è detto che sarà condannato alla pena non minore di tre mesi. Queste parole non minore di tre mesi, implicano che può essere anche sino a cinque anni; per conseguenza ciò è fuori della competenza che si è voluto attribuire ai giudici di mandamento.

Credo che cada con questo la difficoltà sollevata dall'onorevole Pinelli, e che non insisterà perchè si faccia una variante.

Senatore Pinelli. Le osservazioni fatte dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale risolvono perfettamente la difficoltà e quindi non ho più nulla da aggiungere.

Presidente. Se non c'è altra osservazione, pongo ai voti l'articolo 625 colle modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale e nella conformità che ho testè letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« 634. Colui che avrà trovato danaro od oggetti smarriti e non ne farà prontamente la consegna, o le pubblicazioni o notificazioni ordinate dalle leggi civili, sarà punito come segue:

» 1. Se il valore della cosa trovata è maggiore di lire 2, ma non eccede lire trenta, il colpevole è punito con multa eguale al doppio del valore della cosa stessa;

» 2. Se il valore supera le lire 30, il colpevole è punito col carcere estensibile a mesi tre, e con multa

eguale al valore della cosa trovata, senza che tuttavia possa eccedere le lire 300.

» Cesserà ogni atto di procedimento quando risulterà che l'inventore ha restituito al padrone nella sua integrità la cosa trovata, o l'ha soddisfatto intieramente del danno reale sofferto. »

Se non c'è osservazione porrò ai voti il numero 2 di quest'articolo, che è il solo sul quale cade modificazione per parte dell'Ufficio Centrale.

Chi approva la modificazione portata al numero 2 di quest'articolo del Codice penale, voglia sorgere.

(Approvato.)

« 635. Non ha luogo l'azione penale per le sottrazioni commesse da mariti a danno delle loro mogli o viceversa, dal coniuge superstite, quanto alle cose che appartenevano al coniuge defunto, dai figli od altri discendenti a danno dei loro genitori o di altri ascendenti a viceversa, dal genero o dalla nuora a danno del suocero o della suocera e viceversa.

» Lo stesso ha luogo per le sottrazioni commesse tra fratelli e sorelle, od affini nello stesso grado, quando convivano insieme, o se vivono separati, quando non siavi querela della parte lesa;

» Qualunque altra persona, che abbia avuto parte nelle sottrazioni suddette come correo, complice, o ricettatore doloso, sarà punita secondo la disposizione della legge. »

Pongo ai voti le modificazioni portate a questo articolo dall'Ufficio Centrale.

Chi le approva, si alzi.

(Approvato.)

« 649. Chiunque sarà colto con chiavi indosso false, alterate o contraffatte, o con grimaldelli od altri strumenti atti ad aprire o sforsare serrature, se non giustificcherà una ritenzione esente da colpa, sarà punito col carcere da uno a tre mesi; salvo il disposto dell'articolo 448. »

Domanderei al signor Relatore se non credesse che fosse più chiara la locuzione, se invece di dire: *chiunque sarà colto con chiavi indosso false, ecc.*, si dicesse: *con indosso chiavi false*.

Senatore Castelli E., Relatore. Si potrebbe sopprimere la parola *indosso*, che non porterebbe nessun inconveniente, perchè dicendosi *colto con chiavi false, ecc.* s'intende che le ha indosso chi è colto con esse.

Presidente. Credo anch'io che sarebbe meglio togliere la parola *indosso*, perchè questa posta fra il sostantivo e l'aggettivo parmi non suoni molto bene.

Senatore Pinelli. Se si trasportasse la parola *indosso*, dopo *chiavi false*, mi pare, che la difficoltà sarebbe tolta; e così si direbbe, *chiunque sarà colto con chiavi false indosso*. Il dire soltanto *colto con chiavi false* potrebbe forse avere un senso ambiguo....

Presidente. Forse che anche si potrebbe dire, *portante chiavi false*.

Senatore Castelli E., Relatore. Io credo che sia chiarissima la disposizione sopprimendo la parola *in-*

dosso. Non v'è nessun equivoco possibile. S'è detto colto con chiavi false, alterate o contraffatte, e si è messo *false* dopo *chiavi* a differenza di ciò che esisteva nel Codice, perchè appunto sono le tre condizioni anormali di queste chiavi che fanno luogo all'applicazione della pena. Le chiavi o sono false, o alterate o contraffatte; dunque dicendosi, *chiunque sia colto con chiavi false, alterate o contraffatte, ecc.*, si ha una disposizione chiarissima che non può dar luogo ad equivoci di sorta.

Quindi l'Ufficio Centrale crede che si debba mantenere la disposizione in questi termini.

Presidente. Se non c'è altra osservazione metto ai voti l'articolo 649 colla soppressione della parola *indosso*.

Chi approva questo articolo nella conformità enunciata, voglia sorgere.

(Approvato.)

« 672. Coloro che senza alcun titolo avranno volontariamente cagionato guasto, danno o deterioramento qualunque in un fondo altrui con un mezzo diverso da quelli indicati negli articoli precedenti;

» Sia tagliando od abbattendo, o scavando in qualunque luogo si trovino, alberi, viti od altre piante, rami, innesti, seminati, erbaggi, oppure scorzando o mutilando alberi in modo da farli perire;

» Sia facendovi pascolare o abbandonandovi animali;

» Sia distruggendo in tutto od in parte, siepi, chiusure d'ogni genere, strumenti di agricoltura, parchi di bestie o capanne di custodi;

» Sia applanando o colmando fossi o canali;

» Incorreranno nella pena del carcere e della multa, da applicarsi colle norme seguenti:

» 1. Se il danno causato non supera il valore di cento lire, la pena del carcere sarà estensibile ad un mese;

» 2. Se il danno eccede le lire cento, ma non supera le trecento, la pena del carcere potrà estendersi a tre mesi;

» 3. Se il danno oltrepassa le lire trecento il carcere non potrà essere minore di tre mesi. In ciascuno dei casi avanti indicati la multa da infliggersi potrà uguagliare il doppio del danno arrecato, con che nel secondo caso, non ecceda le lire trecento.

» Le dette pene del carcere e della multa potranno, a seconda delle circostanze, essere inflitte anche separatamente.

» Colle stesse norme sono puniti i colpevoli di ogni altro danno o deterioramento con incendio, od in qualsivoglia altra guisa volontariamente arrecato, sia ad alcuno degli oggetti nel presente articolo mentovati, sia ad ogni altro mobile od immobile di altrui spettanza, fuori dei casi già specialmente contemplati così in questo come nei precedenti articoli. »

Se non ci sono osservazioni sull'articolo 672, porrò ai voti le modificazioni apportate le quali si rileri-

scono sostanzialmente alla penalità, nei numeri 1, 2 e 3.

Chi approva l'articolo 672 nella conformità che ho letto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora metterò ai voti l'intero articolo della legge, e specialmente la parte prima di esso, secondo la riserva che ho fatto in principio.

Chi approva l'articolo 1 nel suo complesso, voglia sorgere.

(Approvato.)

Passiamo ora dalle modificazioni al Codice penale a quelle al Codice di procedura penale.

Articolo 2.

« Agli articoli 10, 11, 19, 26, 27, 45, 47, 55, 73, 75, 81, 176, 177, 197, 239, 246, 247, 250, 262, 264, 319, 320, 325, 331, 332, 333, 336, 341, 344, 380, 385, 388, 392, 393, 405, 425, 426, 535, 536, 655 e 715 del Codice di procedura penale, che sono abrogati, sono, ai corrispondenti numeri, sostituiti gli articoli seguenti. »

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Dopo l'articolo 325 bisogna aggiungere gli articoli 327, 328, e dopo il 344 il 353, che sono stati dimenticati.

Presidente. Rileggo l'articolo con queste correzioni.

Articolo 2.

« Agli articoli 10, 11, 19, 26, 27, 45, 47, 55, 73, 75, 81, 176, 177, 197, 239, 246, 247, 250, 262, 264, 319, 320, 325, 327, 328, 331, 332, 333, 336, 341, 344, 353, 380, 385, 388, 392, 393, 405, 425, 426, 535, 536, 655 e 715 del Codice di procedura penale, che sono abrogati, sono, ai corrispondenti numeri, sostituiti gli articoli seguenti. »

Qui ricorre la stessa osservazione che ho fatto in principio, cioè che si voterà questa prima parte quando si voterà il complesso dell'art. 2.

« 10. Appartiene ai tribunali di circondario la cognizione dei delitti, non attribuiti specialmente ad altre giurisdizioni.

Se non si domanda la parola metto ai voti l'articolo 10.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« 11. Appartiene ai giudici di mandamento la cognizione:

» 1. Delle contravvenzioni punite con pene di polizia;

» 2. Dei delitti previsti dagli articoli 437, 441, 442, 443, 444, 445, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 466,

476, 517, 572, 583, 625 numeri 1, 2, 634, 641, 642, 643, 648, 649, 672 numeri 1, 2, 674 e 677 del Codice penale.

» 3. Delle trasgressioni previste da leggi speciali e punibili con pena non eccedente tre mesi di carcere o lire trecento di multa, salvo ciò che è stabilito per i reati di stampa. »

Se non vi sono osservazioni metto ai voti l'articolo che ho letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« 19. Se una persona è imputata di uno o più crimini commessi nel distretto giurisdizionale di una Corte e di uno o più delitti commessi o nel medesimo distretto o in quello di un'altra Corte, e se questi delitti sono connessi coi crimini, la cognizione di tali delitti appartiene alla Corte nel cui distretto furono commessi i crimini.

» La stessa norma è applicabile nel caso che trattasi di persona imputata di due o più delitti tra loro connessi, de' quali gli uni siano di competenza delle Corti d'assise, e gli altri di competenza dei tribunali di circondario o dei giudici di mandamento.

» La Corte conoscerà inoltre delle contravvenzioni connesse o coi crimini, o coi delitti sopra indicati.

» In questi casi si procederà pei delitti e per le contravvenzioni nel modo stesso che pei crimini. »

Se non si domanda la parola pongo ai voti le modificazioni contenute in quest'articolo.

Chi le approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« 26. Se la stessa persona è imputata di uno o più delitti di competenza circondariale commessi nel distretto di un tribunale, e di uno o più reati di competenza mandamentale, connessi e seguiti nello stesso distretto, o in quello di altro tribunale, la cognizione di questi appartiene a quel tribunale nel cui distretto sono stati commessi i reati più gravi.

» In tale caso la procedura per tutti i reati sarà quella prescritta pei delitti di competenza circondariale. »

Senatore **Pinelli**. In questo articolo furono adoperate due parole, le quali sinora non sono state ammesse nella redazione del Codice, cioè le parole competenza *circondariale* e *mandamentale*.

Pare che ciò siasi fatto per amore di brevità e non senza accorgimento, perchè nell'articolo 19 al primo alinea si è indicato espressamente ciò che si intendesse per competenza circondariale e mandamentale, cioè si è detto in quell'articolo che alcuni delitti sono di competenza delle Corti d'assise, altri dei tribunali di circondario o dei giudici di mandamento.

Io crederei doversi usare sempre le stesse parole, perchè le altre di forma piuttosto esquipedale e non usate finora nella redazione dei codici, mi pare che non abbiano molto merito per essere accolte, e che si potrebbe nell'articolo 27 dire così:

« Se la stessa persona è imputata di uno o più delitti di competenza del tribunale di circondario commessi nello stesso distretto e di uno o più reati, ecc. »

Voci. No, no..

Senatore **Pinelli**... di competenza del giudici di mandamento commessi nello stesso distretto o in quello di altro tribunale, ecc.; così si toglierebbero quelle due forme poco aggraziate che hanno oltre a ciò il torto originario di essere poco italiane, riducendole insomma a quella forma che è la più usitata, e togliendo questi termini che si troveranno forse negli scrittori, ma che debbonsi schivare nella redazione di un Codice.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Sicuramente l'Ufficio Centrale non ha adottato questa espressione perchè la credesse aver gran merito, nè essere elegante, ma l'ha adottata semplicemente per amore di brevità, come ben diceva l'onorevole preopinante, e non ha creduto poi che fosse veramente un barbarismo, perchè le parole *mandamentale* e *circondariale*, se non si usano nel Codice, si adoperano in parecchie delle nostre leggi; si usano le parole *comunale*, *provinciale* e *mandamentale*, e non si vedrebbe ragione per cui non si potesse accettare egualmente la parola *circondariale* dopo che la legge ha adottato la parola *circondario*. Aggiungerò poi che non è molto esatto il dire che nelle nostre leggi non si trovi ancora questa parola. In alcune leggi di finanza si è usata precisamente la parola *circondariale*, ed è da esse che l'abbiamo tolta per inserirla qui; mentre che invece servendoci dell'espressione che propone l'onorevole Senatore **Pinelli**, bisognerebbe ripetere sempre *competenza del tribunale di circondario*, ecc., locchè è inutile. Vi sarebbe poi anche un'altra difficoltà, poichè se si dicesse che la stessa persona è imputata di uno o più delitti di competenza di un tribunale di circondario, commessi nel distretto (e bisogna dir di nuovo) di un tribunale, ecc.; alla distanza di due sole parole si dovrebbe fare una ripetizione inutile. Ed è appunto per evitare questo inconveniente che si è preferito usare la parola non elegante, ma non barbara, di *circondariale*.

Perciò l'Ufficio Centrale non crede siavi ragione sufficiente per rinunciare alla sua redazione, e sostituirla quella suggerita dall'onorevole Senatore **Pinelli**.

Presidente. Il signor Senatore **Pinelli** non insiste nella sua proposta?

Senatore **Pinelli**. Mi rimetto interamente all'opinione dell'Ufficio Centrale. Io ho detto unicamente che nella redazione del Codice non è usata questa espressione, ma non nego però che si possa usare.

Presidente. Se non vi è altra osservazione metto ai voti l'articolo 26 colle modificazioni lette.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« 27. Se la stessa persona è imputata di più delitti di competenza *circondariale* commessi nel distretto di tribunali dipendenti da Corti diverse, la competenza del

tribunale che ne debba conoscere sarà determinata secondo le regole stabilite nella prima parte e nel primo alinea dell'articolo 25.

» Tuttavia se, nei casi preveduti nell'alinea primo del detto articolo, i delitti sono stati commessi nel distretto di più tribunali, dipendenti dalla medesima Corte, spetterà a questa di designare il tribunale che ne debba conoscere. »

(Approvato.)

Ora viene l'articolo 45.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Domanda la parola.

Presidente. Se permette comincerò a leggerlo.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Siccome vi sarebbe una variante di redazione mi pare superfluo che si legga prima l'articolo.

Presidente. Parli pure.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. L'onorevole signor Guardasigilli ha proposto qualche variante nella redazione di quest'articolo, variante alla quale l'Ufficio Centrale non ha osservazione da fare in contrario, per cui l'articolo starebbe in questi termini (lascio la parte che non è variata):

1° alinea.

« Nei casi suddetti, l'imputato, che sia stato arrestato per un delitto di competenza del tribunale di circondario, eccettuati quelli previsti da leggi speciali, » qui invece si sostituirebbe: « eccettuati i reati politici e quelli di stampa, » perchè la prima espressione può involgere reati che è bene sieno compresi « sarà immediatamente presentato al Procuratore del Re il quale dopo averlo interrogato, lo farà, se vi ha luogo, tradurre subito al cospetto del tribunale, qualora siavi udienza; e in caso contrario, può ordinare la custodia, facendolo al tempo stesso citare per l'udienza del giorno successivo, al quale effetto, il tribunale sarà, ove d'uopo, appositamente convocato. »

Fino qui conserviamo la primitiva redazione. Ma alle altre parole che stanno nel progetto si sostituirebbero queste:

« Se l'imputato lo chiede, il tribunale gli potrà accordare un termine di tre giorni per preparare la sua difesa e tanto in questo caso quanto nell'altro che il tribunale rimandasse la causa ad altra udienza, può ordinare che l'imputato sia messo provvisoriamente in libertà con o senza cauzione. »

Quindi seguirebbe l'ultimo alinea. Sarebbero due incisi invece di uno.

Presidente. La prego di volerne combinare la redazione coll'onorevolissimo Guardasigilli.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. È combinata poichè è già stesa.

Presidente. Rileggerò l'art. 45 colle ultime modificazioni che, come ha inteso il Senato, si vorrebbero introdurre d'accordo fra il Guardasigilli e l'Ufficio Centrale.

« 45. Nei casi di flagrante reato, che importi pena del carcere o maggiore, il Procuratore del Re potrà immediatamente trasportarsi sul luogo del reato, ed ivi procederà a tutte le operazioni ed a tutti gli atti occorrenti per assicurare ed accertare il corpo e le tracce del reato, e per ricevere le dichiarazioni delle persone che siansi trovate presenti al fatto o possano somministrare utili schiarimenti intorno allo stesso, usando a tal fine delle stesse facoltà che sono dal presente Codice attribuite al giudice istruttore.

» Nei casi suddetti, l'imputato che sia stato arrestato per un delitto di competenza del tribunale di circondario, eccettuati i reati politici e quelli di stampa, sarà immediatamente presentato al Procuratore del Re, il quale dopo averlo interrogato, lo farà, se vi ha luogo, tradurre subito al cospetto del tribunale, qualora siavi udienza; e in caso contrario può ordinarne la custodia facendolo al tempo stesso citare per l'udienza del giorno successivo, al quale effetto il tribunale sarà, ove d'uopo, appositamente convocato.

» Se l'imputato lo chiede, il tribunale gli potrà accordare un termine di tre giorni per preparare la sua difesa, e tanto in questo caso quanto nell'altro che il tribunale rimandasse la causa ad un'altra udienza, può ordinare che l'imputato sia messo provvisoriamente in libertà con o senza cauzione.

» Il Procuratore del Re farà contemporaneamente citare anche verbalmente da qualunque agente della forza pubblica o della pubblica sicurezza i testimoni che crederà necessari, i quali se non compariscono, sono passibili delle sanzioni penali contenute nel libro 2. capo 3, paragrafo 2 del presente Codice. »

Se non vi è chi domandi la parola sull'articolo 45 che ho letto colle modificazioni in esso introdotte lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« 47. Le attribuzioni impartite al Procuratore del Re nella prima parte dell'articolo 45, avranno luogo anche fuori dei casi di flagrante reato qualora si tratti di crimine o delitto commesso nell'interno di una casa e il capo della famiglia richiegga il Procuratore del Re di accertarlo. »

Se non vi sono osservazioni su questo articolo, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« 55. I delegati mandamentali, o chi ne fa le veci, sono incaricati:

» 1. Di promuovere e proseguire, secondo le norme indicate dal presente Codice, le azioni penali di cognizione dei giudici di mandamento;

» 2. Di informare, senza ritardo, i giudici di mandamento dei reati che seguissero nel loro distretto:

» Le attribuzioni enunciate nel N. 1 di questo articolo, sono esizandio esercitate dai delegati di pubblica

sicurezza, o, in loro mancanza, da un consigliere municipale designato annualmente dal Consiglio comunale, non che dagli uditori e dagli alunni di giurisprudenza pratica nei luoghi, ove ha sede una Corte d'appello od un tribunale di circondario. »

Se nessuno ha osservazioni a fare sopra la disposizione dell'ultimo alinea di quest'articolo, che è la variante portata al corrispondente articolo del Codice di procedura penale, pongo ai voti l'articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« 73. Allorquando sarà presentata al giudice qualche persona arrestata, egli dovrà subito interrogarla.

» Dopo l'interrogatorio il giudice, quando si tratti di reato non attribuito alla sua competenza, farà tosto, salve le momentanee esigenze dell'istruttoria a lui affidata, tradurre l'arrestato avanti il Procuratore del Re; e se la traduzione non potrà farsi immediatamente, lo farà provvisoriamente custodire nella casa di deposito del mandamento.

» Se invece si tratterà di reato di sua competenza, il giudice, dopo che avrà interrogato l'imputato, si uniformerà al prescritto dell'alinea dell'articolo 197, salvo il disposto dell'art. 199.

» Nel caso previsto dall'alinea dell'articolo 45 se si tratti di delitto riservato alla cognizione mandamentale, il giudice eserciterà le attribuzioni ivi date al Procuratore del Re e al tribunale di circondario, serbate nel resto le forme sostanziali dei giudizi penali avanti la giurisdizione mandamentale. »

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Non vorrei di soverchio occupare il Senato, tuttavia credo dover qui fare un'osservazione.

Dicesi nell'ultimo capoverso di quest'articolo 73:

« Nel caso previsto dall'alinea dell'articolo 45 se si tratti, ecc. » Siccome l'art. 45 contiene più d'un alinea e mi pare che siansi ancora aumentati colla proposta del Guardasigilli, credo sarà forse intenzione anche dell'Ufficio Centrale l'indicare a quale degli alinea sia applicabile.

Senatore Castelli E., Relatore. Il primo e secondo alinea.

Presidente. Prima e seconda parte?

Senatore Castelli E., Relatore. Primo e secondo alinea, perchè l'articolo 45 ha due parti e tre alinea.

Presidente. L'ultimo alinea di quest'articolo sarebbe dunque in questa conformità:

« Nel caso previsto dall'alinea primo e secondo dell'articolo 45, se si tratti di delitto riservato alla cognizione mandamentale, il giudice eserciterà le attribuzioni ivi date al Procuratore del Re e al tribunale di circondario, serbate nel resto le forme sostanziali dei giudizi penali avanti la giurisdizione mandamentale. »

Se non si domanda la parola, lo porrò ai voti colla modificazione nel medesimo introdotta.

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

« 75. Il giudice, anche quando la cognizione del reato non sia di sua competenza, deve, nei luoghi ove non risiede il giudice istruttore, procedere senza indugio a tutti gli atti d'istruzione occorrenti all'accertamento così del reato come dell'autore di esso, trasmettendo in un termine non mai maggiore di giorni quindici da quello della ricevuta denuncia o querela, al Procuratore del Re le raccolte informazioni, come anche i verbali ed altri documenti od oggetti che gli fossero stati diretti da altri ufficiali di polizia giudiziaria.

» Egli potrà in conseguenza esercitare le facoltà date dagli art. 176 a 179 al giudice istruttore. »

Se non si domanda la parola sopra le modificazioni apportate all'art. 75 nella conformità che ho letto, lo pongo ai voti.

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

« 81. La istruzione dei processi per crimini e per delitti di competenza del tribunale di circondario appartiene al giudice istruttore.

» Egli potrà delegare i giudici di mandamento del suo distretto, sia che abbia esso iniziata la istruzione, sia che questa sia stata incominciata dal giudice di mandamento; ma in quest'ultimo caso dovrà nel termine stabilito dall'art. 75 delegare od avocare a sé il proseguimento dell'istruzione.

» Nel luogo però di sua residenza non potrà valersi della facoltà di delegare se non in caso di legittimo suo impedimento.

» Potrà richiedere, per gli atti da farsi fuori del distretto, il giudice istruttore presso il tribunale nel cui circondario deve procedersi.

» Nei casi sovraccennati l'istruttore trasmetterà al giudice delegato o richiesto le note od istruzioni necessarie e riguardanti i fatti sui quali i testimoni dovranno deporre, o che dovranno essere altrimenti accertati.

» Il giudice richiesto o commesso trasmetterà, chiusi e sigillati, gli atti ai quali avrà proceduto. »

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Qui si tratta di un dubbio che sottometto all'Ufficio Centrale.

Nel primo alinea si dice: « Ma in quest'ultimo caso » cioè quando questa istruzione sia stata incominciata dal giudice di mandamento, « in quest'ultimo caso l'istruttore dovrà nel termine stabilito dall'articolo 75 delegare od avocare a sé il proseguimento dell'istruzione. »

L'articolo 75 stabilisce giorni quindici, ma si domanda questo termine di giorni quindici al quale deve strettamente attenersi il giudice istruttore per delegare od avocare a sé l'istruzione, da quando incomincerà a decorrere?

Parmi si debba sottintendere che è dal momento in cui gli saranno venute istruzioni dal Procuratore regio.

Basta leggere il contenuto dell'art. 75 per vedere che il Procuratore regio è l'intermediario fra il giudice di mandamento ed il giudice istruttore, perciò dacchè si pone questo limite preciso di tempo ai giudici istruttori per dovere delegare od avocare, parmi che per maggior chiarezza si dovrebbe dire: « Ma in quest'ultimo caso, e dal giorno in cui il Procuratore regio avrà comunicati i documenti, dovrà nel termine stabilito dall'art. 75 delegare od avocare a sé il procedimento dell'istruzione. » Sottopongo quest'osservazione all'Ufficio Centrale.

Senatore Castellì E., Relatore. Il dubbio proposto dal Senatore Pinelli ha un' apparenza di ragione, ma mi pare che non sia tale da doversi introdurre la spiegazione troppo lunga che egli stesso avrebbe indicato.

Si è detto nel primo alinea dell'art. 81: « in questo ultimo caso dovrà nel termine stabilito dall'articolo 75 vale a dire nel termine eguale di 15 giorni; ma il Senatore Pinelli dice: quando comincerà a decorrere questo termine? Quando spirerà l'altro, questo è chiaro.

Dal momento che spirerà il termine, il giudice, entro i quindici giorni dacchè ha incominciato l'atto, deve trasmettere al Procuratore del Re; dal momento che spirerà questo termine, comincia il secondo, purchè il giudice istruttore faccia la delegazione, od avochi a sé. È vero che questi quindici giorni, il giudice istruttore non li avrà tutti utili, perchè fra il giorno in cui il giudice deve trasmettere al Procuratore del Re e quello in cui il Procuratore del Re farà la trasmissione al giudice istruttore, vi potranno passare due od anche tre giorni, ma in ciò io non vedo inconveniente, giacchè rimane al giudice di istruzione un margine più che sufficiente per esaminare quest'atto e delegare od avocare a sé. Credo quindi non vi sia inconveniente a lasciare nei termini in cui è concepita la disposizione dell'articolo, perchè non ne potrà mai derivare altra conseguenza, se non questa che, spirato il termine di 15 giorni, incomincia a decorrere il secondo termine degli altri 15 giorni.

Dopo queste spiegazioni, io voglio sperare che il Senatore Pinelli si terrà per soddisfatto e che non vorrà insistere ulteriormente.

Senatore Pinelli. Ho già dichiarato che desideravo solo avere una spiegazione, la quale essendomi stata data dall'onorevole Relatore, mi tengo per soddisfatto.

Presidente. Se non s'intende fare nuove proposte di modificazioni, porrò ai voti l'articolo 81 nella conformità che ho letto.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« 176. Qualunque testimonio legalmente citato che non si presenterà nel giorno indicato, e non giustificherà alcun legittimo impedimento, potrà esservi costretto dal giudice istruttore, il quale, a tal fine, senza veruna formalità nè termine, e senz'appello, pronuncerà

un'ammenda che non eccederà 20 lire, e potrà ordinare la comparizione del testimone col mezzo della forza pubblica.»

Se non vi sono osservazioni, pongo ai voti l'articolo 176 come fu modificato, colla soppressione delle parole: *previe conclusioni del Pubblico Ministero.*

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« 177. Il testimone, condannato come sopra all'ammenda, che giustificherà avanti il giudice d'istruzione di essere stato legittimamente impedito di comparire, sarà assolto dall'ammenda dallo stesso istruttore. »

Se non vi sono osservazioni pongo ai voti l'articolo colla modificazione soppressiva proposta delle parole: *sulle conclusioni del Pubblico Ministero.*

Chi l'approva, s'alzi.

(Approvato)

« 197. Se il titolo del reato per cui fu rilasciato mandato di cattura non costituisce un crimine, si dovrà, sulla domanda dell'imputato, accordargli la libertà provvisoria mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza tosto che ne sarà richiesto.

» Se si tratti di reato punibile con pena corporale non maggiore di tre mesi di carcere, l'imputato sarà provvisoriamente messo in libertà senz'obbligo di prestare cauzione, previo atto di sottomissione di presentarsi semprechè ciò gli venga ordinato. »

Se non vi ha chi domanda la parola metto ai voti l'aggiunta che fu introdotta dall'Ufficio Centrale a quest'articolo.

(Approvato.)

« 239. Se il giudice istruttore riconosce che il fatto non costituisce un reato, o che non risultino sufficienti indizi di reità contro l'imputato, o che l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, lo enuncierà espressamente nell'ordinanza, colla quale dichiarerà che non vi è luogo a procedimento; e se l'imputato fosse stato arrestato, verrà posto in libertà.

» In caso però di disparere tra il Procuratore del Re e il giudice istruttore, l'esecuzione dell'anzidetta ordinanza sarà sospesa finchè su di essa abbia pronunciato la sezione d'accusa, sulla relazione del procuratore generale, al quale, per tale effetto, saranno gli atti immediatamente trasmessi. »

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Pinelli ha la parola.

Senatore Pinelli. L'osservazione che intendo fare cade sull'ultimo alinea dell'art. 239; quest'alinea ha dato luogo ad una delle proposte che variano il progetto ministeriale, vale a dire che il rimettere in libertà, ossia dichiarare non farsi luogo a procedimento durante l'istruzione non fosse lasciato in assoluta balla del giudice istruttore, nè solamente bastasse che fosse scuto il Ministero pubblico come sta nel Codice vigente, ma che in caso di disparere, la cosa dovesse devolversi ad ulteriore esame. Veggio accolta favorevolmente que-

st'idea, che in sè ha fondamento, per interesse dell'ordine pubblico, poichè può destare qualche apprensione che nel caso in cui il Ministero pubblico si trovasse in disparere col giudice d'istruzione, prevalga la sola opinione di quest'ultimo.

Qui si propone che in questo caso sia devoluta la questione alla sezione d'accusa della Corte d'appello. Due osservazioni qui si potrebbero fare. La prima se questo debba avere luogo anche per i reati puniti di pena correzionale; la seconda, che cosa si debba intendere stabilito riguardo alla detenzione dell'imputato. Sul primo punto, mi si dirà, che bisognava cercare una autorità che decidesse la contesa. Si potrebbe rispondere che questa autorità si potrebbe trovare nel tribunale stesso nel modo medesimo in cui vi erano le camere di consiglio per regola generale ed a cui fu invece sostituita l'autorità dell'istruttore nell'ultima riforma del Codice di procedura; si potrebbe per questi casi ristabilire le camere di consiglio nel tribunale.

Prevedo qui pure una difficoltà, che forse è quella che si affacciò all'Ufficio Centrale, cioè che nei tribunali composti di un'unica sezione, verrebbe ad essere la stessa sezione che dovrà poi pronunciare in definitiva, il che sarebbe in certo modo anticipare un giudizio sul farsi o no luogo a procedimento.

A questa difficoltà si potrebbe porre in altra guisa: si potrebbe dire che per i tribunali nei quali vi ha una unica sezione, il caso sia sottoposto al tribunale di circondario del capoluogo.

Ma in questo io non mi soffermerò molto, perchè prevedo che ciò moltiplicherà le funzioni delle sezioni d'accusa le quali finora non stativano se non quando si trovava interessata la giurisdizione delle Corti d'assise.

La sezione d'accusa è appunto stabilita per fare luogo all'accusa presso le Corti d'assise.

Ma su ciò, come dissi, forse per amore di maggiore semplicità del sistema, io non farò altra osservazione.

Dove trovo qualche omissione, nel mio modo di vedere, si è nelle conseguenze di questa disposizione.

Bisogna pensare che vi saranno imputati i quali saranno detenuti in carcere. In questi casi, quando vi è già l'opinione dell'istruttore per il non farsi luogo a procedimento e che solamente nasce dissidio col Procuratore regio, non sarebbe razionale il dire che intanto ne sia ritardata la scarcerazione?

Io mi compiaccio qui di fare la mia professione di fede.

Io non sono stato mai molto tenero del carcere preventivo, e credo che sia questa una delle riforme di cui sostanzialmente abbisogna il nostro Codice di procedura penale.

Io sono ben lontano dal considerare il Codice di procedura penale come un'opera che non abbisogni di revisione, e se è sembrato che io mi levassi contro proposte che intendevano a questo scopo, ciò fu unica-

mente perchè il modo di operare le riforme mi parve potesse essere pericoloso. Mi compiacco poi di rendere una giustizia ben dovuta al Codice ora soppresso delle Due Sicilie, nel quale la materia della detenzione preventiva era trattata con molto maggior avvedutezza.

Non so se sia stato spirito di cautela politica, di rispetto alla libertà individuale, la quale non era per vero dire molto rispettata in quelle contrade, ovvero spirito di umanità; quello che è certo si è che il sistema dell'antico Codice delle Due Sicilie merita gran considerazione.

Ma qui il caso è più ristretto; non si tratta che di vedere se, quando ci è disparere fra il giudice istruttore ed il Procuratore del Re, non si debba intanto pronunciare essere luogo alla libertà provvisoria dell'imputato. Io mi affretto a dire, che credo l'Ufficio Centrale muoverà qualche difficoltà, e non credo sia superfluo il dirlo, ma che ci possa essere difficoltà, non lo credo, in quanto che nell'art. 250 che segue ed in cui si parla dell'opposizione che in tutti i casi può appartenere al procuratore generale, si viene pur dicendo sul fine « senza che tuttavia possa essere ritardata la libertà provvisoria dell'imputato ne' casi previsti dagli articoli 239, 240, 241 e 242. » Ma mi si dirà: vedete dunque che è già citato l'art. 239, domando scusa: Il modo con cui è citato, è quello unicamente in cui si tratta di una opposizione del procuratore generale, la quale può darsi anche dopo che non vi sia stato disparere fra l'istruttore ed il procuratore locale del Re. Ma se si stabilisce in quel caso, è una prova che il rispetto alla libertà individuale dovrebbe anche persuadere di trasportare questa disposizione, vale a dire quest'ultimo inciso « senza che tuttavia possa essere ritardata la libertà provvisoria dell'imputato » infine dell'art. 239.

Ecco le osservazioni che ho stimato opportuno sottoporre all'Ufficio Centrale ed al Senato.

Senatore **Stotto-Pintor**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Stotto-Pintor**. Veramente il capoverso di quest'articolo 262 migliora notabilmente la disposizione dell'art. 239 del Codice di procedura penale, in quanto che una ordinanza del giudice istruttore la quale faccia cessare isofatto il procedimento, sa molto di potere dispotico. Se non che si potrebbe forse censurare questa disposizione, perciocchè l'Ufficio Centrale stima che a rendere esecutoria l'ordinanza del giudice istruttore la quale dichiara non farsi luogo a procedimento, sia mestieri del parere conforme del Procuratore del Re. Imperocchè si potrebbe osservare che ciò è quasi un confondere le competenze, e che sotto nome di conclusioni, il procuratore del Re unisce il suo voto al voto dell'istruttore, facendola in tal guisa da giudice pur egli. D'altra parte si può notare che sarebbe pericoloso, sarebbe forse assurdo che il giudice istruttore togliesse da solo al fisco l'esercizio dell'azione penale. Ma io censurerò la disposizione per un altro verso, non

parendomi che le conclusioni del Procuratore del Re conformi all'ordinanza del giudice istruttore debbano poter bastare per far cessare il procedimento. In verità se per mettere un cittadino sotto accusa si vuole avere una sentenza, perchè non si vorrà avere una sentenza per giudicare perentoria l'azione, o per dichiarare non essere luogo a procedimento? Lo dico francamente: sembrami che quando si è abolita la camera di consiglio, si è andato un po' colla testa nel sacco, e il Guardasigilli sa meglio di me che anche in questo abbiamo scimieggiato la Francia, dove per altro gli odierni scrittori di procedura penale cominciano a censurare altamente l'abolizione della camera di consiglio, la quale ha portata grande perturbazione nell'esercizio della giurisdizione penale. Giova osservare che di mezzo al giudice istruttore ed al Procuratore del Re sta l'interesse gravissimo della società, perlocchè può sembrare strano che l'accordo di due uomini, e sieno pure rettilissimi e dotti, basti a far cessare il procedimento.

Io convengo inoltre nelle cose dette dall'onorevole Senatore Pinelli, in quanto che sembra pure a me esservi una cotale confusione...

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. La spiegherò...

Senatore **Stotto Pintor**. Bene, sentirò la spiegazione volentieri; mi pare, dico, farsi quasi una confusione di competenze, quando la sezione d'accusa debba portare giudizio di cose attinenti a' minimi reati. Il metodo, ripeto, mi sembra irrazionale.

Posto che ho facoltà di parlare, io vorrei pregare l'onorevole Guardasigilli di rivolgere la sua attenzione all'ordinamento dei giudici istruttori.

Prima di tutto io noto una soverchia dipendenza del giudice istruttore dal Procuratore del Re. Che vale che la legge investa il giudice istruttore di molti e grandi diritti, quando lo rende anche nelle minime cose soggetto al Procuratore del Re? La legge lo innalza, il regolamento non gli permette nemmeno di allontanarsi per cinque giorni dalla sua residenza senza il beneplacito di chi? Forse del presidente del tribunale? Signori no, bisogna inoltre che vi consenta il Procuratore del Re.

Molto sarebbe a dire di quella che chiamerò anarchia d'istruttori. A cagion d'esempio, nel tribunale di Bologna, se non isbaglio, sono cinque istruttori. Ditemi un po' chi è il capo di quei signori? Nessuno; è un uffizio, dirò così, acefalo; tutti sono uguali, il più anziano fa da capo; ma ognuno sa quanto valga la semplice superiorità dell'anzianità quando non siavi un grado maggiore.

Sarebbe dunque a parer mio, conveniente che là dove sono molti istruttori, uno facesse da capo, uno fosse il vero giudice istruttore, gli altri tutti subordinati, col titolo di vice istruttori, o se si vuole di addetti all'istruzione.

Per ultimo io noto la condizione misera dei giudici i quali sotto il sistema del Codice precedente erano pareggiati ai vice presidenti, oggi non sono che giudici

uguali a tutti gli altri, col misero assegnamento di L. 400.

Vorrei adunque pregare il signor Ministro di adoperarsi sì che sia tolta la soverchia dipendenza de' giudici istruttori dal Procuratore del Re, e sieno egli innalzati nel grado e nello stipendio.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Castelli.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. L'articolo 239 nel modo con cui venne riformato dall'Ufficio Centrale di concerto col signor Ministro Guarnasigilli ha dato occasione all'onorevole Senatore Pinelli di fare due rilievi, i quali tenderebbero a dimostrare che l'aggiunta portata a questo articolo contiene due difetti.

Prima di tutto egli ha osservato:

La sezione d'accusa alla quale demandate il giudizio sul dissenso che si è prodotto fra il Procuratore del Re e il giudice istruttore giudicherà tanto nel caso che si tratti di crimini, come in quello di semplici delitti?

In secondo luogo l'onorevole Senatore Pinelli osservò:

Mentrechè la sezione d'accusa dovrà esaminare la causa per pronunciare definitivamente sul dissenso quale sarà la condizione dell'imputato arrestato; rimarrà in carcere o sarà intanto rilasciato?

Ci sarà facile il rispondere a queste due difficoltà, dimostrando che l'aggiunta non contiene nè l'uno nè l'altro dei difetti appostivi.

In primo luogo l'aggiunta deferisce alla sezione d'accusa il giudizio sul dissenso, senza specificare casi; quindi li comprende tutti. Ma qui sta appunto il difetto secondo il Senatore Pinelli. Egli però non ha forse riflettuto che il suo obbietto e la conseguente proposta che egli farebbe, vale a dire che nel caso di crimine fosse la sezione d'accusa, nel caso di delitto fosse il tribunale che dovesse giudicare sul dissenso; non ha forse riflettuto, dico, che il Codice attuale ha arrecato una innovazione al Codice precedente. Quest'ultimo ammetteva la Camera di Consiglio del tribunale che era chiamata a giudicare appunto sui dissensi che intervenivano fra giudici istruttori ed il Ministero Pubblico nella massima parte dei casi d'istruttoria; ora la Camera di Consiglio è stata tolta, quindi che cosa ha dovuto fare il Codice per essere logico, per provvedere ad ogni caso?

Ha stabilito prima di tutto nell'articolo 247 che il Procuratore del Re potrà fare opposizione all'ordinanza del giudice istruttore prevista dall'articolo 239 dall'Ufficio Centrale modificato.

Secondo l'articolo 239 del Codice attuale l'ordinanza del giudice istruttore emanata sia di concerto, sia col dissenso del Procuratore del Re, ha sempre il suo effetto; ma si può fare opposizione; quando però abbia luogo questa opposizione, il Codice lo dice e lo dice senza distinzione, vale a dire in tutti i casi, tanto nei casi di crimini, quanto nei casi di delitti.

L'articolo 249 dice: « L'opposizione sarà portata

davanti la sezione d'accusa. » Sempre, e in tutti i casi.

Dunque l'Ufficio Centrale intese a migliorare le disposizioni dell'articolo 249, in quanto che riconosceva che veramente vi era un pericolo nel lasciare che l'ordinanza del giudice istruttore in tutti i casi fosse immediatamente esecutoria anche quando il Ministero Pubblico avesse trovato che vi era luogo a procedere, e che quindi era conveniente di mettere un limite a questo potere.

Ben è vero che come correttivo di siffatto potere il Codice già ammetteva il diritto di opposizione; ma questo essendo facoltativo può o no essere esercitato dal Pubblico Ministero; e come nell'interesse pubblico importa che mai siffatte ordinanze dipendano dal solo giudice istruttore, così si è pensato, e crediamo opportunamente, di stabilire che in caso di disparere del Procuratore del Re, l'esecuzione dell'ordinanza che abbia dichiarato non farsi luogo a procedimento ulteriore rimaner debba subordinata all'approvazione della sezione d'accusa; in quella stessa guisa che già avviene presentemente quando il Procuratore del Re, esercitando il diritto che gliene dà la legge, vi abbia fatta opposizione.

Con ciò credo di aver risposto sufficientemente alla prima parte delle osservazioni del Senatore Pinelli. Non parmi che senza ristabilire (lo che l'Ufficio Centrale non ha creduto conveniente di fare in una riforma così parziale del Codice) senza voler, dico, ristabilire la Camera di consiglio od un sistema diverso, vi fosse altro modo di provvedere che quello proposto nell'articolo 239; che, cioè, qualunque sia il reato, se ci è dissenso fra Ministero Pubblico e giudice istruttore la cosa debba essere decisa dalla sezione d'accusa.

Vengo al secondo obbietto del Senatore Pinelli, che è quello della condizione dell'imputato che si trova in arresto.

Il Senatore Pinelli dice: non avete detto niente quanto all'imputato che si trova in arresto. Avete però nell'articolo 250 stabilito, che se il procuratore generale farà opposizione (e gli date il diritto di farla sempre), in questo caso non potrà esser ritardata la libertà provvisoria. Io intendo, dice il Senatore Pinelli, che altrettanto abbiate sottinteso nell'altro articolo; ma è bene che lo spieghiate.

La differenza fra lui e l'Ufficio Centrale è che l'Ufficio Centrale non ha inteso niente affatto nel primo caso che si ammetta l'imputato a libertà provvisoria, e ciò per una ragione che è anche spiegata dal Codice, al quale in questa parte non si è voluto innovare.

Che cosa stabilisce il Codice di procedura penale? All'articolo 248 in cui si parla dell'opposizione che compete al Ministero Pubblico dice nell'ultimo alinea:

« L'imputato non potrà esser posto in libertà che dopo spirato il termine dell'opposizione, a meno che

il Procuratore del Re o la parte civile vi acconsenta, o l'imputato abbia dato cauzione in conformità di quanto è stabilito relativamente alla libertà provvisoria. »

Dunque vuol dire che allo stato attuale della legislazione, se il Procuratore del Re prima che scada il termine portato dalla legge dichiara di fare opposizione, l'imputato non è rilasciato. Suppongo, che sia imputato di assassinio, il giudice istruttore apprezzando, come crede nella sua coscienza, lo stato delle prove, dice, che non ci sono prove sufficienti per rimandarlo alla sezione d'accusa, ed ordina il rilascio: a cosa servirebbe allora che si sospendesse la esecuzione di questa sentenza e la si deferisse al giudizio ulteriore della sezione d'accusa, se frattanto si rilasciasse questo assassino? Non può venir in testa a nessuno che si possa abbondare fino a questo punto.

Qui poi non c'è dubbio nella espressione dell'alinea.

Esso dice che è sospesa la esecuzione di questa ordinanza, e sono perciò sospesi gli effetti essenziali di essa e così il rilascio; nè importa che nell'articolo 250 si sia detto il contrario, quanto all'opposizione del procuratore generale; mentre il caso è diverso: nell'interesse della legge, dell'ordine pubblico si è voluto che il procuratore generale, il quale esercita una sorveglianza suprema sull'andamento dei processi, sul servizio che presta il Procuratore del Re, possa deferire alla sezione d'accusa atti che si compiono durante l'istruttoria, perchè non vadano in esecuzione ordinanze che possono essere importantissime, ma in questo caso non vi era eguale necessità di sospendere il rilascio, e perchè?

Perchè si tratta di un caso in cui il giudice istruttore non ha deliberato solo sulla sua convinzione, ma ha deliberato secondando un'istanza conforme del P. M.; caso assai più grave, ed allora mancava una ragione sufficiente per mantenere tuttavia in istato d'arresto l'imputato, e ciò, ripeto, per la duplice opinione e del P. M. e del giudice istruttore. E per vero il giudice istruttore non rilascia mandato di cattura se non a seguito di richiesta del P. M.; c'è quindi già il voto dell'uno e dell'altro per procedere all'arresto, se poi il voto dell'uno e dell'altro sono d'accordo nel dire che non ci sono sufficienti indizi per proseguire la procedura e mantenere l'imputato in stato d'arresto, non vi è motivo di sospendere tale ordinanza solo perchè il procuratore generale possa ancora fare opposizione.

Con questa risposta data agli obbietti fatti dal signor Senatore Pinelli, ho quasi, senza volerlo, risposto anche a quelli del signor Senatore Siotto-Pintor diretti all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, consistenti appunto nel considerare la convenienza che queste contestazioni fossero definite avanti allo stesso tribunale, ossia davanti alla Camera di Consiglio; ora, siccome attualmente questa Camera di Consiglio non esiste, e che l'Ufficio non crede che il momento sia opportuno per recare al Codice attuale una così grande innova-

zione, la quale esigerebbe moltissime altre riforme, per conseguenza non credo che questa difficoltà, posta ora innanzi, possa indurre il Senato a respingere la riforma proposta all'art. 239, e quindi l'Ufficio insiste perchè venga approvato dal Senato in questi termini.

Presidente. La parola è all'onorevolissimo signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Le osservazioni testè fatte dall'onorevole Senatore Castelli credo che abbiano dileguate le difficoltà messe innanzi dall'onorevole Senatore Pinelli.

A me non rimane altro che dare una breve risposta all'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor.

Egli approvando l'aggiunta proposta all'art. 239 trovava anzi che si dovesse estendere il concetto in essa contenuto, e stabilire che anche nel caso in cui fossero concordi le opinioni del pubblico ministero e del giudice istruttore, si avessero a tenere insufficienti senza una sentenza del tribunale o della Camera di Consiglio.

Evidentemente però, come avvertiva l'onorevole Castelli, questo concetto importerebbe un sistema diverso affatto da quello stato adottato dal Codice del 1859, porterebbe il sistema che era anticamente presso di noi, e che ebbe vigore in Francia fino al 1856, e che poi si abbandonò.

Io non ignoro le osservazioni critiche mosse in Francia e recentemente da illustri scrittori contro le innovazioni avvenute in quella legislazione; è certamente un argomento che merita gravi e severi studi, ma esso però non può essere trattato, se non che in una compiuta revisione del Codice di procedura penale. Allora soltanto si potrà esaminare se più convenga mantenere in ordine ai giudici istruttori il sistema dalla nuova legge stabilito, ovvero attenersi a quello delle Camere di Consiglio, come era presso di noi anticamente.

Io convengo d'altra parte coll'onorevole Senatore Siotto-Pintor, che ove nella riforma del Codice di procedura penale si dovesse mantenere il sistema attuale, sarebbe opportuno dare ampi poteri al giudice istruttore, e che la posizione dei giudici istruttori debba essere molto migliorata ed elevata.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Domando la parola per fare una dichiarazione.

Io non intendo di parlare sulla mia prima osservazione, riguardo alla quale non feci alcuna speciale proposta.

Quanto alla seconda, dalla risposta fattami dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale alla quale si riferiva l'onorevole signor Guardasigilli, io ho motivo di temere di non essermi forse chiaramente spiegato.

L'onorevole Relatore rispondendo alla mia proposta, che in caso di dissenso dovesse intanto essere ordinata la liberazione dell'imputato, mi citava il caso dell'as-

assassino, e diceva: volete che sia messo in libertà chi è imputato di assassinio?

Questo mi fa comprendere che non si è forse bene avvertito, o che io non ho ben chiaramente spiegato, che intendeva solo parlare dei reati punibili con pene correzionali.

Mi permetterò di aggiungere che quanto al caso cui alludeva l'onorevole Senatore Castelli, esso non potrebbe nemmeno cadere, secondo me, in discussione, giacchè trattandosi di reati punibili con pene criminali, non è che la sezione d'accusa la quale può statuire, ed in questo caso non poteva essere e non fu mio intendimento che il solo dubbio di doversi o no proseguire gli atti, dovesse essere da tanto da portare la liberazione di un imputato di reato gravissimo.

La mia proposta, lo ripeto, si restringe ai reati punibili con pene correzionali.

Tuttavia anche su questo particolare amo di fare una dichiarazione.

Io tengo in gran conto le considerazioni dell'Ufficio Centrale, cioè: che molte cose le quali sarebbero in sé giovevoli, utili e giuste, non sarebbe forse opportuno il promuoverle in occasione di una riforma parziale. A fronte di questa considerazione e di quella altresì che si è già fatto un qualche passo, dal momento che per i reati punibili con pene correzionali (sino a tre mesi) si è stabilito per massima sempre la libertà provvisoria, io non insisto nella mia proposta.

Presidente. Non essendovi alcuna proposta formale sull'articolo 239, io porrò ai voti le modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale, l'una di semplice redazione, l'altra che porta l'aggiunta che forma l'alinea di quest'articolo.

Se non si domanda la parola le metto ai voti.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

« 246. L'ordinanza del giudice istruttore emanata in conformità degli articoli precedenti, conterrà il nome, cognome, età, luogo di nascita, domicilio e professione dell'imputato, l'esposizione sommaria e la qualificazione legale del fatto, l'enunciazione dei motivi della dichiarazione che vi ha o non vi ha luogo a procedere, e l'articolo di legge applicato.

« Questa ordinanza sarà notificata all'imputato nella forma prescritta dall'art. 189. »

Se non v'è chi domandi la parola metto ai voti le modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

« 247. Nei casi preveduti dagli articoli 240 e 241, il Procuratore del Re potrà formare opposizione all'ordinanza del giudice istruttore.

« Eguale diritto compete alla parte civile, la quale potrà altresì valersene nei casi previsti dagli articoli 239 e 242. »

Se non si domanda la parola pongo ai voti la modificazione fatta a quest'articolo dall'Ufficio Centrale.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« 250. In tutti i casi al procuratore generale appartiene diritto di opposizione. Egli dovrà notificarla entro venti giorni successivi all'ordinanza del giudice istruttore, senza che tuttavia possa essere ritardata la libertà provvisoria dell'imputato nei casi previsti dagli articoli 239, 240, 241 e 242. »

Senatore **Castelli E.**, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore.* Per maggior chiarezza converrebbe in fine di quest'articolo mettere: nei casi previsti dall'art. 239, parte prima. In tal guisa si toglie ogni dubbio che potrebbe sorgere a fronte dell'alinea aggiunto all'articolo medesimo.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni metto ai voti la modificazione proposta all'art. 250, che consiste nel sostituire la parola *venti* a quella di *dieci*, non che l'aggiunta testè fattavi dall'Ufficio Centrale.

Chi le approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Qui mi pare che entriamo in un ordine di idee diverso, epperò sarà bene di rimandar la continuazione della discussione a domani, non potendosi d'oggi compiere.

Frattanto debbo dare cognizione al Senato del risultato dello squittinio a cui si è proceduto per la nomina della Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge relativo al conguaglio dell'imposta fondiaria.

Il risultato dello squittinio è il seguente:

Signor Senatore Di Revel	voti	75
Sig. Senatore Manzoni Tommaso		49
Sig. Senatore Lauzi	42
Sig. Senatore Bevilacqua	42
Sig. Senatore Gioia	41
Sig. Senatore Giovanola	40
Sig. Senatore Scialoja	39
Sig. Senatore Arnulfo	38
Sig. Senatore Farina	36

Darò pure lettura dei nomi dei Senatori che dopo questi raccolsero maggior numero di voti.

Signor Senatore Duchoqué	voti	35
Sig. Senatore San Martino	31
Sig. Senatore Alfieri	30
Sig. Senatore Di Pollone	27
Sig. Senatore Matteucci	24
Sig. Senatore Pernati	23

Senatore **Manzoni Tommaso.** Io sono riconoscentissimo a' miei colleghi del segno di simpatia che in quest'occasione vollero dare non tanto a me, quanto alla Sicilia, ma io mi trovo nell'impossibilità di accettare questo mandato; oltre che non sarei forse in grado di sostenerlo come conviensi, sono pur costretto fra breve allontanarmi da Torino: e sarà questa la prima volta che domanderò un congedo.

Presidente. Allora verrebbe quegli che ha raccolto maggior numero di voti dopo i nove primi, e questi sarebbe il Senatore Duchoqué.

Leggerò ora l'ordine del giorno per la seduta di domani.

1° Continuazione del progetto di legge in discussione;

2° Spesa straordinaria per riparazioni al palazzo già ducale di Genova;

3° Maggiore spesa per rimborsi all'azienda dei prestiti in Firenze;

4° Maggiore spesa per la stazione di Genova;

5° Spesa straordinaria per gratificazioni agli agenti del cessato dazio di macinato nelle Marche;

6° Abolizione della cauzione dei causidici;

7° Maggiore spesa al Bilancio 1861 del Ministero della Guerra;

8° Maggiori spese e spese nuove sul Bilancio 1862 del Ministero dei Lavori Pubblici.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).